

Assicurazione contro le malattie

- Il lavoratore malato ha diritto ad un'indennità giornaliera pari all'90% del salario dal 2° giorno di malattia.
- Il premio per questa assicurazione deve essere diviso a metà tra datore di lavoro e lavoratore.

Assicurazione contro gli infortuni

In caso di infortunio il lavoratore ha diritto alle indennità versate dalla SUVA. Il datore di lavoro deve pagare l'80% del salario perso per i giorni di lavoro persi ma non pagati dalla SUVA (giorni di carenza).

Previdenza professionale (LPP - 2o pilastro)

Ogni lavoratore deve essere assicurato per la previdenza professionale. Il salario assicurato è calcolato come segue: salario orario x 176 x 13 mesi. Il datore di lavoro deve consegnare ad ogni operaio un certificato di assicurazione ogni anno.

Assenze per ragioni di famiglia

- tre giornate a salario pieno in caso di decesso della moglie, dei figli, dei fratelli e sorelle, dei genitori e suoceri;
- una giornata in caso di matrimonio del lavoratore e nascita di figli;
- una giornata per il trasloco;
- una giornata per la visita di reclutamento.

Assunzione/licenziamento

I primi 2 mesi di lavoro sono considerati periodo di prova. Durante il periodo di prova le parti possono sciogliere il rapporto di lavoro in qualsiasi momento con un preavviso di 5 giorni.

Dopo il periodo di prova la disdetta può essere inoltrata solo per la fine di un mese civile, osservando i seguenti termini:

- nel 1° anno – preavviso di 1 mese;
- nel 2° anno e fino al 9° anno (compreso) – preavviso di 2 mesi;
- dal decimo anno – preavviso di 3 mesi.

Per i lavoratori che hanno superato il 55° anno di età a partire dal 2° anno valgono i seguenti termini:

- nel 2° anno e fino al 9° anno (compreso) – preavviso di 4 mesi;
- dal decimo anno – preavviso di 6 mesi.

Tutti i lavoratori sono assoggettati alle seguenti trattenute:


- AVS/AI/IPG: 5.15% sul salario e indennità (esclusi assegni e trasferte).
- SUVA non prof.: 2.62% (tasso indicativo) sul salario AVS e indennità (esclusi assegni e trasferte).
- Assicurazione disoccupazione: 1.1% del salario lordo AVS.
- Pensionamento anticipato: 1% del salario lordo AVS.



Il Sindacato.

Edilizia

Riassunto delle principali condizioni di lavoro nel cantone Ticino a partire dal 1° gennaio 2014



I segretariati Unia nel Ticino si trovano a:

Bellinzona, viale Stazione 33, 6500 Bellinzona, 091 821 10 40

Biasca, via Franscini 14, 6710 Biasca, 091 862 12 44

Chiasso, via Bossi 12, 6830 Chiasso, 091 682 92 02

Manno, L'Uovo di Manno, 6928 Manno, 091 611 17 11

Locarno, via della Posta 8, 6602 Locarno, 091 735 35 80

Lugano, via Canonica 3, 6900 Lugano, 091 910 50 70

Massagno, via Genzana 2, 6900 Lugano, 091 961 83 83

Mendrisio, via al Gas 8, 6850 Mendrisio, 091 640 64 30

Chi contattare in caso di disoccupazione?

Il nostro sindacato gestisce la cassa di disoccupazione più grande della Svizzera.

In caso di disoccupazione o per richiedere informazioni relative all'assicurazione contro la disoccupazione contatta senza indugio la nostra cassa.

Salari minimi validi dal 1° gennaio 2014

Classe	Qualifica	Orario	Mensile
C	lavoratori edili senza conoscenze professionali.	Fr. 25.45	Fr. 4.413.–
B	lavoratori edili con conoscenze professionali ma senza certificato professionale, che per le loro buone qualifiche vengono promossi dalla classe salariale C alla classe salariale B dal datore di lavoro. In caso di cambiamento di posto di lavoro in un'altra impresa edile, il lavoratore mantiene l'assegnazione alla classe B.	Fr. 28.30	Fr. 4.843.–
A	lavoratori edili qualificati senza certificato professionale: 1. con un attestato comprovante la frequenza ai corsi riconosciuti dalla CPPS oppure; 2. riconosciuti esplicitamente dal datore di lavoro come lavoratori edili qualificati. In caso di cambiamento di posto di lavoro in un'altra impresa edile, il lavoratore mantiene l'assegnazione alla classe A.	Fr. 29.95	Fr. 5.273.–
Q	lavoratori diplomati, quali muratori, costruttori stradali, carpentieri, ecc., in possesso di un certificato professionale riconosciuto dalla CPPS (attestato federale di capacità o attestato estero equipollente) e con almeno 3 anni di attività sui cantieri svizzeri (apprendistato compreso).	Fr. 31.15	Fr. 5.478.–
V	lavoratori qualificati che hanno portato a termine con successo la scuola per capi riconosciuta dalla CPPS o ne sono stati nominati dal proprio datore di lavoro.	Fr. 33.10	Fr. 5.822.–
Giovani lavoratori AFC	1° anno dopo il tirocinio	Fr. 26.50	Fr. 4.656.–
	2° anno dopo il tirocinio	Fr. 28.05	Fr. 4.930.–
	3° anno dopo il tirocinio	Fr. 29.60	Fr. 5.204.–
Giovani lavoratori CFP	1° anno dopo il tirocinio	Fr. 25.45	Fr. 4'413.–
	2° anno dopo il tirocinio	Fr. 25.45	Fr. 4'482.–
	3° anno dopo il tirocinio	Fr. 26.95	Fr. 4'745.–
	4° anno dopo il tirocinio	Fr. 28.45	Fr. 5'009.–
Apprendista 1° anno – AFC	fr. 9.35	(30% del salario della classe salariale Q)	
Apprendista 2° anno – AFC	fr. 12.45	(40% del salario della classe salariale Q)	
Apprendista 3° anno – AFC	fr. 15.55	(50% del salario della classe salariale Q)	
Apprendista 1° anno – CFP	fr. 4.55	(15% del salario della classe salariale A)	
Apprendista 2° anno – CFP	fr. 7.50	(25% del salario della classe salariale A)	

Aumenti 2014

I salari orari, mensili costanti e mensili di tutte le classi salariali (apprendisti e assistenti inclusi) devono essere **augmentati del 0.4%**.

Calcolato sulla massa salariale della ditta al 31.12.2013, va inoltre concesso un **aumento individuale pari allo 0.4%**.

Salario costante

Il salario costante si ottiene moltiplicando la paga oraria base x 176. Ai lavoratori, mensilmente, dovranno venir indicate sulla

busta paga le ore di lavoro svolte durante il mese.

Orario di lavoro

Le ore di lavoro possibili sono state fissate in 2064 (vacanze comprese). L'orario di lavoro giornaliero è stabilito dal calendario sezionale che prevede una durata annuale massima di 2144 ore (80 ore di flessibilità comprese).

Ore flessibili

Le ore flessibili possono essere compensate con:

- Le ore non fatturate alla cassa disoccupazione, ad eccezione dei giorni di carenza, a condizione che il lavoratore possa disporre liberamente di queste ore.
- Le ore non lavorate a seguito di esigenze di flessibilità aziendale.

Regolamentazione

- I lavoratori sono tenuti a rimanere sul cantiere in attesa della decisione definitiva di sospensione del lavoro per intemperie per un massimo di due ore; queste ultime possono essere compensate con le ore flessibili.
- Tutte le ore perse per intemperie o per esigenze di flessibilità che superano le 80 dovranno essere pagate.
- Se durante l'anno il lavoratore avrà effettuato più di 2064 ore le ore eccedenti verranno compensate, entro il 31 marzo dell'anno seguente, a salario normale o in tempo libero.
- Con il conteggio mensile del salario sarà comunicato ai lavoratori il saldo delle ore flessibili rimanenti.

Ore straordinarie

Le ore fatte in più di quanto indicato nel calendario danno diritto ad un supplemento in franchi del 25% e devono essere pagate mensilmente, ad eccezione delle ore fatte per casi motivati e comunicati alla Commissione paritetica entro il giorno seguente.

Indennità giorni festivi infrasettimanali

3% del salario base.

Indennità di vacanza

	A salario mensile	A salario orario
Dal compimento del 20° anno di età fino al 50° anno compiuto	5 settimane 25 giornate lavorative	10,6 % del salario (corrisponde a 5 settimane di vacanza)
Fino al compimento del 20° anno di età e dal 50° anno compiuto	6 settimane 30 giornate lavorative	13 % del salario (corrisponde a 6 settimane di vacanza)

Tredicesima mensilità

8,3% del salario lordo totale percepito nell'anno.

Indennità per pranzo e trasferta

- **Fr. 1.40** all'ora indipendentemente dalla forma di pagamento.
- Per l'uso dell'auto cts. 60 al km, per l'uso della moto cts. 30 e per l'uso del ciclomotore cts. 20 al km.

Tempo di viaggio

Il tempo di viaggio complessivo dal punto di raccolta al cantiere (e ritorno) viene indennizzato come segue:

- i primi 30 minuti al giorno: nulla;
- tutto il tempo oltre i 30 minuti: pagato come tempo di lavoro;
- sul conteggio paga, il tempo di viaggio retribuito dovrà essere indicato separatamente dalle ore di lavoro effettive.

Assegni per i figli

Conformemente alla Legge cantonale fr. 200.– al mese per ogni figlio fino al compimento del 16° anno di età e fr. 250.– dai 16 ai 25 anni se apprendisti o agli studi.

Indennità alta montagna

- per i cantieri tra i 1200/1500 m/s/m fr. 8.80 al giorno;
- per i cantieri sopra i 1600 m/s/m fr. 11.65 al giorno.

Indennità d'intemperie

Il lavoratore ha diritto a ricevere l'80% del salario per tutte le ore di lavoro perse a causa di intemperie. Fanno eccezione le ore computate come ore flessibili (fino ad un massimo di 80 ore l'anno). Il pagamento di queste ore deve essere effettuato dal datore di lavoro con il normale pagamento del salario.